



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.5380/04 Reg.Sent.

N. 2322/04 Reg.Ric.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

SEDE DI BARI - SEZIONE III

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in forma semplificata ai sensi dell'art. 26 commi quarto e quinto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotti dall'art. 9 comma primo della legge 21 luglio 2000, n. 205

sul ricorso n. 2322 del 2004 proposto da

Pignataro Vincenzo, residente in Noicattaro, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Di Natale ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Bari alla via N. Piccinni, 12,

CONTRO

il **Comune di Noicattaro**, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Gagliardi La Gala ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Bari alla via Abate Gimma, 94,

nonché nei confronti

di **Gallo Vito Onofrio, Didonna Vittorio, Zaccaro Maria Addolorata, Diserio Antonio e Di Bari Pietro**, non costituiti nel presente giudizio,

per l'annullamento, previa sospensiva,

della deliberazione di Consiglio Comunale nr. 21 del 14.7.2004, avente ad oggetto la convalida del Sindaco e dei consiglieri neo eletti nelle elezioni amministrative del 12 e 13 giugno 2004.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla Camera di Consiglio del 9 novembre 2004, fissata per l'esame dell'istanza cautelare proposta in via incidentale, il Ref. dott. Raffaele Greco;

Uditi in camera di consiglio l'avv. Di Natale per il ricorrente e l'avv. Gagliardi La Gala per l'Amministrazione;

Considerato che il ricorso può essere definito con decisione in forma semplificata ai sensi ai sensi dell'art. 26 commi quarto e quinto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotti dall'art. 9 comma primo della legge 21 luglio 2000, n. 205, perché manifestamente infondato, per le ragioni di seguito esposte;

Considerato in fatto:

- che con ricorso notificato l'8 ottobre 2004 e depositato il 21 ottobre 2004, l'avv. Vincenzo Pignataro, premesso di essere stato eletto consigliere comunale del Comune di Noicattaro a seguito delle consultazioni elettorali amministrative del 12 e 13 giugno 2004, ha impugnato la delibera in epigrafe indicata, con la quale, nella prima seduta del nuovo Consiglio Comunale, si è proceduto alla convalida del Sindaco e dei consiglieri comunali eletti, procedendosi alla surroga dei consiglieri Leone Ottaviano, Magistero Maria Pia, Santamaria Francesco, Buono Antonio e Tortelli Tommaso, nominati assessori con decreto sindacale nr. 14786 dell'8.7.2004 e pertanto incompatibili con la carica consiliare, con i candidati risultati

primi dei non eletti nelle rispettive liste, e cioè Gallo Vito Onofrio, Didonna Vittorio, Zaccaro Maria Addolorata, Diserio Antonio e Di Bari Pietro;

- che a sostegno del ricorso ha dedotto i seguenti profili di illegittimità:

Violazione degli artt. 41 e 69 D. Lgs. 18.8.2000, nr. 267, atteso che i cinque consiglieri nominati assessori, che pure non avevano mai presentato le dimissioni dall'incarico, non erano stati neanche convocati per la seduta in oggetto, e risultavano invece convocati i candidati destinati a surrogare, i quali avevano pertanto partecipato alla delibera relativa alla loro stessa surroga;

- che il ricorrente ha chiesto pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione della sua efficacia;

- che alla camera di consiglio del 9 novembre 2004, fissata per l'esame della predetta domanda di sospensiva, l'Amministrazione intimata si è costituita, depositando articolata memoria con la quale ha chiesto la reiezione del ricorso e dell'istanza cautelare;

- che, nell'occasione, il Collegio si è riservato di provvedere con sentenza breve ai sensi dell'art. 26 co. IV e V L. nn 1034/71, come introdotti dall'art. 9 L. nr. 205/00, dandone comunicazione alle parti presenti;

Considerato in diritto:

- che può prescindere dall'esame della questione – in ordine alla quale pur vi sarebbero fondate e numerose ragioni di dubbio – relativa all'individuazione dell'interesse all'impugnazione in capo al ricorrente, in quanto il gravame risulta manifestamente infondato, per le ragioni di seguito esposte;

- che, anzi tutto, risulta erronea la premessa da cui muove il ricorrente, e cioè che nella specie fosse necessario, prima di adottare la delibera di surroga, acquisire le formali dimissioni dalla carica di consiglieri comunali di coloro i quali, pur proclamati eletti dall'Ufficio Elettorale Centrale in data 30.6.2004, erano stati poi nominati assessori con decreto sindacale nr. 14786 dell'8.7.2004;
- che, infatti, la norma applicabile al caso di specie – come correttamente evidenziato dall'Amministrazione resistente – è l'art. 64 del D. Lgs. nr. 267/00, la quale, riferendosi specificamente all'incompatibilità dei consiglieri nominati assessori, è certamente speciale rispetto alle disposizioni invocate nel ricorso, le quali vanno riferite alle altre ipotesi di accertata incompatibilità o ineleggibilità;
- che tale disposizione prevede, tra l'altro, che il consigliere nominato assessore “*cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti*” (comma II);
- che, pertanto, risulta evidente la non necessità di un atto formale di dimissioni, essendo automatici sia la cessazione dalla carica che il successivo subentro del primo dei non eletti;
- che non vi è ragione di ritenere che tale disposizione non si applichi anche all'ipotesi (non specificamente da essa prevista, ma in pratica molto frequente) in cui la nomina di taluni consiglieri alla carica di assessori avvenga prima ancora della seduta d'insediamento del Consiglio Comunale, e di convalida del Sindaco e dei Consiglieri Comunali eletti;
- che nemmeno vi è alcunché di anomalo nella circostanza che i consiglieri subentranti abbiano partecipato alla seduta in cui è stata deliberata la loro

stessa surroga, essendo stato precisato in giurisprudenza che ciò deriva da un lato dalla già evidenziata automaticità della surroga medesima, e dall'altro dall'impossibilità che l'organo consiliare resti, anche solo per un momento, privo di alcuni suoi membri (cfr. T.A.R. Sardegna, 2.7.1996, nr. 925);

- che alla soccombenza deve seguire la condanna al pagamento delle spese di giudizio, che appare equo liquidare in euro 3000;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sede di Bari – Sezione Terza, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe n. 2322 del 2004.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro tremila.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 9 novembre 2004, con l'intervento dei magistrati:

Amedeo	URBANO	Presidente
Doris	DURANTE	Componente
Raffaele	GRECO	Componente est.